

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale

Sentenza 28 marzo 2017, n. 15231

Integrale

Reati tributari - Art. 10 quater D.Lgs 74 del 2000 - Elementi del reato - Individuazione - Condanna - impugnazioni - Vizio di motivazione - Insussistenza

Integrale

Reati tributari - Art. 10 quater D.Lgs 74 del 2000 - Elementi del reato - Individuazione - Condanna - impugnazioni - Vizio di motivazione - Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente

Dott. ACETO Aldo - Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere

Dott. MACRI Ubalda - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 7/4/2014 della Corte di appello dell'Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/4/2014, la Corte di appello dell'Aquila confermava la pronuncia emessa il 25/10/2012 dal Tribunale di Teramo, con la quale (OMISSIS) era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'articolo 48 c.p., Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-quater, (così riqualficata l'originaria contestazione ex articolo 48 c.p. e articolo 10-ter, cit. decreto) e condannato alla pena di un anno di reclusione; allo stesso - nella qualita' di commercialista della " (OMISSIS) s.r.l." - era contestato di aver indotto in errore (OMISSIS) circa l'esistenza di un credito di imposta da portare in compensazione con il debito i.v.a. per l'anno 2005, invero mai riconosciuto, si' inducendo la stessa a presentare modelli F23 e F24 indicanti tale effetto estintivo.

2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), personalmente, deducendo - con unico motivo - la contraddittorieta' e la manifesta illogicità della motivazione. Premessa l'intervenuta prescrizione del reato, e richiamate le norme civilistiche che disciplinano la figura e la responsabilita' del commercialista, il ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe attribuito eccessivo rilievo agli esiti istruttori favorevoli all'accusa, mentre avrebbe del tutto pretermesso quelli di segno contrario, invero numerosi.

In particolare, dal dibattimento sarebbe emerso che mai la (OMISSIS) (amministratrice della societa') aveva conferito al (OMISSIS) uno specifico mandato per seguire la contabilita' della " (OMISSIS)" e mai ne aveva pagato le parcelle; ancora, il ricorrente nulla aveva guadagnato dal rapporto professionale con la donna (peraltro, non costituitasi parte civile), si' da non emergere il dolo del reato contestato. Si chiede, pertanto, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, o perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato; in subordine, la riduzione della pena, che risulterebbe eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente si osserva che la presente motivazione e' redatta in forma semplificata, ai sensi del Decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente di questa Corte.

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimita' sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

4. Se questa, dunque, e' l'ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente muove al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto sollecita alla Corte una nuova e diversa valutazione di plurime risultanze istruttorie (documentali e testimoniali, di cui alle pagg. 13-14 del gravame) in ordine ai rapporti (OMISSIS) - (OMISSIS), gia' esaminate in sede di merito, invocandone una lettura alternativa e piu' favorevole.

Il che, come appena richiamato, non e' consentito.

5. A cio' si aggiunga, poi, che la Corte di appello - rispondendo proprio alle questioni qui riproposte - ha confermato la condanna del (OMISSIS) in forza di un congruo percorso argomentativo, fondato su oggettive emergenze dibattimentali e privo di qualsivoglia illogicità manifesta; come tale, quindi, non censurabile.

In particolare - e rilevato l'inconferente richiamo alle norme civilistiche che disciplinano la figura del commercialista (richiamo ribadito anche in questa sede), che nessun rilievo hanno nella presente vicenda, che non attiene ad una responsabilita' diretta del professionista per atti posti in essere nella qualita', ma ad una responsabilita' ex articolo 48 c.p. (Errore determinato dall'altrui inganno) - la sentenza ha evidenziato, giusta emergenze processuali, che: 1) la (OMISSIS) aveva depositato i modelli di pagamento dichiarando erroneamente la compensazione del debito i.v.a. 2005; 2) cio' era avvenuto in forza delle ingannevoli indicazioni ricevute dal (OMISSIS) (quel che, peraltro, la sentenza afferma non esser stato contestato in sede di appello), sostenute anche da false missive apparentemente inviate dalla Provincia di Teramo con le quali si comunicava alla societa' la concessione - inesistente - di un contributo; 3) il ricorrente gestiva per certo la contabilita' della s.r.l. in esame, come da delega versata in atti.

6. In forza di questi elementi, tali ex se da integrare il delitto contestato, la sentenza ha quindi concluso per l'irrelevanza del quesito posto in punto di elemento soggettivo, poi reiterato con il presente ricorso (quale sarebbe stato il profitto per il (OMISSIS)-); premessa l'assenza di approfondimenti di sorta in sede istruttoria. la Corte di appello ha invero inotizzato che l'induzione in errore si fosse resa necessaria per occultare

approssimativa di circa mezzo milione, in parte di appello in merito a quanto che l'ammontare di euro versato non necessita per comuni destinazioni diverse date alle somme relative all'i.v.a. 2005, in precedenza accantonate. Una mera ipotesi, per certo, ma non manifestamente illogica; e supportata, peraltro, dal richiamo - in punto di trattamento sanzionatorio - ai precedenti penali a carico del ricorrente, tutti concernenti condotte di appropriazione indebita e falso.

7. Da ultimo, proprio con riguardo alla pena, osserva il Collegio che il richiamo teste' menzionato costituisce congrua motivazione alla quantificazione operata già dal primo Giudice, e ribadita dalla Corte di merito; ed in ordine alla quale, peraltro, la censura mossa in questa sede risulta palesemente generica e priva di effettivi argomenti. ("La pena appare sproporzionata ed eccessiva").

8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza della prescrizione nelle more dichiarata, attesa la mancata formazione di un valido rapporto processuale. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.